

2016-2021: Cambiano i Governi ma non le violazioni dei diritti negli hotspot

30 aprile 2021

A marzo 2021 si è tenuta una riunione nell'ambito della procedura di supervisione dell'attuazione della sentenza *Khlaifia c. Italia* volta a monitorare l'adozione delle misure necessarie a porre fine alle prassi illegittime condannate dalla Corte Europea per i Diritti Umani (CEDU). In questa sede il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha deciso di non chiudere la procedura di attuazione e ha invece richiesto al Governo di fornire, entro il 15 settembre 2021, informazioni specifiche in riferimento ad alcune delle violazioni della Convenzione rilevate dalla CEDU nel 2016.

In premessa appare utile rammentare che la CEDU aveva condannato l'Italia nel caso *Khlaifia c. Italia* per la **detenzione arbitraria** di cittadini stranieri nel Centro di soccorso e prima accoglienza (Cspa) di Contrada Imbriacola a Lampedusa e a bordo delle navi *Vincent* e *Audacia* e per l'**assenza di mezzi di ricorso effettivo** contro tale trattenimento e le sue condizioni.

Nel mese di gennaio 2021, ASGI, A Buon Diritto Onlus e CILD sono intervenute nel procedimento di supervisione, sottoponendo due comunicazioni al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in cui vengono dettagliate le criticità e le violazioni che malgrado la sentenza della CEDU ancora permangono e caratterizzano gli hotspot in Italia.

Per quanto riguarda l'assenza di un rimedio efficace per contestare le condizioni di detenzione, le possibilità prospettate dal Governo di (i) fare reclamo in un procedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile e (ii) chiedere un risarcimento economico in un procedimento ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, sono state messe in discussione dalla società civile. Di conseguenza il Comitato ha richiesto alle autorità italiane di fornire decisioni giudiziarie in grado di dimostrarne l'efficacia.

Ha inoltre invitato le autorità a verificare se gli sviluppi giurisprudenziali più recenti abbiano permesso di colmare questa lacuna nell'ordinamento giuridico interno e, in caso contrario, le ha invitate ad adottare rapidamente misure per affrontare il problema. Ad esempio autorizzando i tribunali nazionali, che già controllano la legittimità della detenzione amministrativa dei cittadini stranieri, ad esaminare anche le denunce relative alle condizioni in cui avviene tale detenzione e a fornire una riparazione adeguata.

In relazione alla mancanza di una base giuridica, alla mancata informazione e all'assenza di controllo giurisdizionale per quanto riguarda la detenzione dei cittadini stranieri nei centri di prima accoglienza, il Comitato si riserva di analizzare l'attuale quadro legislativo delineato nella [memoria del governo](#).

Con riferimento a quest'ultima, appare utile sottolineare come il Governo non abbia preso posizione né replicato sugli specifici rilievi critici evidenziati dalle associazioni nelle due comunicazioni dello scorso 2

gennaio, che hanno rilevato i profili di sostanziale continuità delle pratiche lesive dei diritti dei cittadini stranieri in atto presso gli hotspot oggi rispetto alle prassi sanzionate dalla CEDU. Nella sua comunicazione del 15 febbraio scorso, infatti, il Governo si limita ad elencare i contenuti del decreto 130/2020 pur non contenendo tale riforma normativa aspetti rilevanti per quel che riguarda l'attuazione della sentenza Khlaifia. Come osservato dallo stesso Garante per i diritti delle persone private della libertà personale¹, il decreto legge 130/2020, convertito nella legge 173/2020, non contiene infatti aspetti nuovi rilevanti per gli hotspot avendo introdotto delle innovazioni ma esclusivamente con riferimento al trattenimento nei Centri di Permanenza per il rimpatrio.

In relazione all'arbitrarietà della detenzione, nella [comunicazione del gennaio 2021](#) ASGI e A Buon Diritto Onlus hanno specificato che gli hotspot continuano ad essere luoghi di trattenimento arbitrario senza alcuna base giuridica e garanzia giurisdizionale. Mentre, l'ipotesi del trattenimento ai fini identificativi dei richiedenti protezione internazionale in appositi locali dei centri hotspot, oltre a non essere mai stata applicata, si caratterizza per diversi profili di criticità dal punto di vista della legittimità formale². Il Governo non ha chiarito la conformità di tale fattispecie con l'art. 5 della CEDU né ha colmato le precedenti lacune normative accertate dalla Corte EDU.

Nelle fasi precedenti e successive all'identificazione e alla determinazione della condizione giuridica, prima del trasferimento presso altre strutture, infatti, le persone permangono negli hotspot nella completa assenza di informazioni esaustive sulla loro condizione e sulla durata del trattenimento informale, spesso senza avere contatti con il mondo esterno e in balia della discrezionalità delle autorità presenti. La configurazione, nel 2018, della disciplina giuridica del trattenimento dei richiedenti asilo in hotspot e le modifiche legislative successivamente introdotte, non hanno inciso sulle prassi di trattenimento *sine titulo* e senza termine delle persone in arrivo sul territorio italiano.

Allo stesso modo, come già chiarito da CILD, nella sua ultima [comunicazione](#), è rilevato nella stessa decisione del Comitato, l'ordinamento italiano continua a non prevedere la possibilità di un ricorso effettivo all'autorità giudiziaria sulla legalità e sulle condizioni di detenzione. La stessa procedura di reclamo al Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale introdotta dal D.L. 130/2020, non è infatti prevista per le persone detenute in hotspot e la suddetta figura di garanzia continua a poter svolgere soltanto visite di monitoraggio.

A distanza di 5 anni dalla sentenza della CEDU, l'effettivo rispetto dei diritti in Italia necessita di essere ulteriormente sottoposto ad esame da parte del Comitato nel mese di dicembre 2021. Lo Stato italiano, dal 2016 ad oggi, non ha ancora introdotto disposizioni volte a colmare i vuoti legislativi continuando ad implementare prassi illegittime funzionali a politiche di contenimento e selezione dei flussi migratori che comportano una gravissima violazione dei diritti dei cittadini stranieri in ingresso sul territorio in una condizione di sostanziale invisibilità. Per questi motivi, ASGI, A Buon Diritto Onlus e CILD insistono affinché non venga chiusa la procedura di supervisione e affinché si continui a monitorare, anche da parte della società civile, lo stato di attuazione della sentenza Khlaifia.

¹ Si veda <https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/a4b7703edaea321d90b273c116f1eafd.pdf>.

² Per approfondimenti si veda: <https://inlimine.asgi.it/affare-dello-ggi-e-del-domani-il-trattenimento-dei-richiedenti-tra-norma-e-prassi/>.